

Proposta di norma di estensione ai dipendenti statali della procedura di versamento contestuale ed unificato dei contributi ai fondi di previdenza complementare

Articolo

Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 2017 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'art. 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2016, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello Stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'art. 2, comma 3, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'art. 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

RELAZIONE

La disposizione che si propone serve a semplificare le procedure di versamento del contributo datoriale ai fondi pensione dei dipendenti statali che, al pari di quanto avviene per tutti gli altri lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, verrebbe versato al fondo pensione con le stesse modalità previste per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Senza questa razionalizzazione, il contributo datoriale delle amministrazioni statali datrici di lavoro non verrebbe versato da queste ultime ma dall'Inps, gestione ex Inpdap, che dovrebbe acquisire le provviste finanziarie dal Ministero dell'economia e delle finanze e, successivamente, sulla base delle denunce retributive e contributive mensili delle amministrazioni statali stesse dovrebbe determinare l'ammontare del contributo stesso e quindi versarlo al fondo pensione. Questa procedura, inizialmente prevista ed utilizzata anche per i dipendenti dell'amministrazione scolastica iscritti al fondo pensione Espero, ha determinato criticità che hanno indotto il legislatore alla sua revisione. Si generavano, infatti, flussi finanziari non omogenei riferibili, rispettivamente, ai contributi datoriali ed ai contributi dei lavoratori, sfasati temporalmente e provenienti da soggetti diversi. L'acquisizione separata di questi flussi è stata causa di problemi nella gestione delle attività di riconciliazione contributiva, da parte del fondo pensione Espero, tali da incidere sui tempi di investimento e sulla tempestiva attribuzione delle risorse in capo ai singoli lavoratori. La sfasatura temporale dipende dai diversi tempi di elaborazione dei dati per il calcolo dell'importo dovuto: il datore di lavoro/sostituto d'imposta elabora e versa subito il contributo a carico del lavoratore, trattenuto in busta paga; la gestione ex Inpdap dell'Inps provvede a versare due mesi dopo il contributo datoriale relativo allo stesso periodo di competenza in quanto deve prima attendere le informazioni retributive e contributive che, in termini di legge, sono trasmesse dal sostituto entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Al fine di prevenire questo tipo di difficoltà e di garantire un unico flusso finanziario comprensivo di tutti gli elementi contributivi l'art. 2, comma 502 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), ha disposto l'unificazione del versamento delle quote di contribuzione nell'ambito di una procedura gestita esclusivamente dal sostituto d'imposta. Questa soluzione, tuttavia, ha riguardato il solo personale scolastico e per questo se ne propone l'estensione anche alle altre amministrazioni statali.

La disposizione, pertanto, non solo non comporta oneri per la finanza pubblica ma, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e snellimento delle procedure contenuti nel decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, presenta i seguenti vantaggi:

- razionalizza le modalità di determinazione e versamento della contribuzione di previdenza complementare dei dipendenti statali, riducendo adempimenti ed impatto organizzativo a carico delle amministrazioni coinvolte;
- semplifica l'acquisizione dei flussi contributivi da parte del fondo pensione Sirio, rivolto ai dipendenti delle amministrazioni statali.

(Si fa presente che sull'ipotesi di articolato, nel recente passato, non sono stati formulati rilievi ed osservazioni da parte del Dipartimento Tesoro e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.)